

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**

“AMICI D'EUROPA – Associazione per i Gemellaggi”

### **Articolo 1 - DENOMINAZIONE E SEDE**

1. E' costituita l'Associazione culturale denominata “**Amici d'Europa – Associazione per i Gemellaggi**”, con sede in via Pizzarda, 30 nel Comune di Rovigo.

### **Articolo 2 - SCOPI**

1. L'Associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività culturale di utilità sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Le finalità che si propone sono in particolare:
  - a- Promuovere scambi con la città gemellata di Viernheim ed altre città europee, in un'ottica di valorizzazione delle diversità culturali;
  - b- Incentivazione e supporto di attività di scambio tra giovani, famiglie, associazioni;

Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra l'associazione si impegna a svolgere attività:

- Ludico ricreative;
- Culturali;
- Linguistiche;
- Sportive;
- e tutte le attività correlate agli scopi sopraccitati.

### **Articolo 3 - SOCI**

1. Sono ammessi all'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Nella domanda di ammissione il richiedente dovrà specificare le proprie generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. Ci sono due categorie di soci: Ordinari (coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'assemblea); Simpatizzanti (giovani e studenti che versano una quota di importo inferiore)
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

#### **Articolo 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

1. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione.
3. I soci devono versare nei termini stabiliti la quota sociale e rispettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

#### **Articolo 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO**

1. Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

#### **Articolo 6 - ORGANI SOCIALI**

1. Gli organi dell'Associazione sono:
  - a- Assemblea dei Soci;
  - b- Consiglio Direttivo;
  - c- Presidente
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo volontario e gratuito.

### **Articolo 7 - ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante comunicazione da far pervenire almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
3. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

### **Articolo 8 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea deve:

1. Approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
2. Fissare l'importo della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
3. Determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
4. Approvare l'eventuale regolamento interno;
5. Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
6. Deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 9 - VALIDITÀ ASSEMBLEE**

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega scritta.
2. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentanti per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).
4. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di due terzi dei soci aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei soci.

#### **Articolo 10 - VERBALIZZAZIONE**

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario (oppure da un componente dell'Assemblea opportunamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

#### **Articolo 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'assemblea tra i propri componenti. Dura in carica tre anni ed i membri sono rieleggibili.
2. Il Consiglio Direttivo attribuisce le cariche tra i propri componenti.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
4. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione, il bilancio consuntivo e preventivo.
5. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione di quei membri del Consiglio medesimo che per qualsiasi causa venissero a cessare dalle loro funzioni. I componenti così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea ordinaria.

#### **Articolo 12 - PRESIDENTE**

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
2. Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

### **Articolo 13 - RISORSE ECONOMICHE**

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
  - a- quote associative;
  - b- contributi di soci pubblici e privati;
  - c- donazioni e lasciti;
2. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.

### **Articolo 14 - BILANCIO**

1. I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositati presso la sede dell'Associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e possono essere consultati da ogni associato.
3. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

### **Articolo 15 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad associazioni con finalità analoghe.

### **Articolo 16 - DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e le leggi vigenti in materia.